

Regolamento Arbitri e Presidente di Giuria HORSE BALL

Art.1 AMBITO OPERATIVO

Il presente regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di gara della FISE operanti nel settore horse ball, in allineamento con il settore Formazione Giudici, secondo la normativa appresso indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche e dimostrative, assolvendo gli incarichi deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 2 NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

I membri che costituiscono nel loro complesso, la Commissione sono nominati dal Dipartimento Horse ball che ne fissa i compiti e le attribuzioni traendone i nominativi dall'elenco degli arbitri Nazionali e internazionali in attività.

Art.4 COMPITI DELLA COMMISSIONE

La commissione degli ufficiali di gara è composta da n.1 membro all'avvio, per giungere in fase consolidata a 3 componenti, con compiti di:

- a. Disciplinare e migliorare l'attività e la preparazione tecnica degli Ufficiali di gara con appositi stage e pubblicazioni
- b. Nominare i Presidenti di Giuria per le manifestazioni agonistiche
- c. Esaminare le richieste di ammissione ai corsi per Arbitro Internazionale
- d. Promuovere attraverso i Comitati Regionali corsi per la formazione degli Arbitri
- e. Organizzare annualmente almeno 2 sessioni di esami, per Arbitri e Candidati Arbitri
- f. Aggiornare le cartelle personali degli Ufficiali di Gara e completarle con le statistiche dell'attività svolta
- g. Predisporre annualmente gli elenchi nominativi aggiornati agli ufficiali di gara
- h. Studiare tutte quelle iniziative mirate al miglioramento tecnico degli Ufficiali di gara
- i. Vigilare sulla condotta degli ufficiali di gara con facoltà di proporre i relativi provvedimenti disciplinari
- j. Tenere elenco dei docenti così indicato al art. 4 di ogni singolo ambito operativo

Art.5 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il gruppo degli ufficiali di gara è rappresentato in ogni regione da un referente del Comitato Regionale che può coincidere con il referente Horse ball.

Il Referente Regionale:

- a. Coordina e disciplina l'attività dei Arbitri della regione di competenza

- b. Provvede alla nomina dei Presidenti di Giuria e degli ispettori per le manifestazioni laddove non di competenza del Dipartimento Horse ball, scegliendoli dagli elenchi ufficiali
 - c. Propone al Dipartimento l'esecuzione di eventuali corsi di formazione e di aggiornamento per gli ufficiali di gara della regione, assumendo la responsabilità dell'organizzazione degli stessi, se dal Dip. approvati e confermati dal competente C..R.
 - d. Segnala al Dipartimento gli arbitri che riterrà idonei a sostenere gli esami per candidato arbitro e arbitro nazionale
 - e. Riunisce almeno 2 volte l'anno gli arbitri della regione
 - f. Partecipa ai corsi di aggiornamento indetti dal dipartimento di intesa con il settore formazione
 - g. Verifica che nel comitato di pertinenza, vi sia sempre un archivio sempre aggiornato, sugli arbitri
 - h. Segnala al dipartimento quegli arbitri che non abbiano tenuto un comportamento consono al proprio ruolo
 - i. Sulla base delle relazioni dei presidenti di giuria e dei suggerimenti degli arbitri in merito all'applicazione dei regolamenti segnalerà al dipartimento le osservazioni emerse
- Per la compilazione degli elenchi degli arbitri nelle singole regioni farà fede la residenza anagrafica.

Art.6 DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Tutti i componenti del settore ufficiali di gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità; devono uniformare i rapporti con gli altri ufficiali di gara, spirito di collaborazione e sono tutelati dalla Federazione stessa.

Gli ufficiali di gara devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette dagli altri ufficiali di gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti fra arbitri e cavalieri.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni FISE

ART.7 REQUISITI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Per accedere all'iter formativo degli ufficiali di gara è necessario possedere i seguenti requisiti:

- o essere residente in Italia (salvo deroghe FISE)
- o possedere il titolo di studio di scuola media superiore
- o non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato
- o non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una sua Federazione sportiva
- o essere di età non inferiore ai 18 anni
- o non essere in posizione di incompatibilità così come previsto dall'art. 54 delle Statuto

ART.8 CANDIDATO ARBITRO

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività giudicante. L'età minima è di 18 anni.

Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione al Comitato Regionale di appartenenza, per iscrizione ad un corso di formazione e quindi ad un tirocinio in giuria – senza operare in gare agonistiche – per almeno n.3 eventi.

Dopo avere sostenuto quanto indicato al paragrafo precedente come candidato arbitro potranno operare esclusivamente in gare dimostrative, categorie cavalli e pony, sia a cavallo che di sedia.

Il Candidato Arbitro può sostenere l'esame per Arbitro Regionale solo su segnalazione del proprio referente regionale horse ball o istruttore almeno di primo livello horse ball rivolgendo domanda al proprio Comitato Regionale. L'esame sarà orale relativo alla conoscenza del Regolamento Horse Ball in vigore, di fronte al referente regionale / istruttore e ad almeno un arbitro nazionale indicato dal Comitato Regionale di appartenenza dell'esaminante. La decisione finale dell'esame spetta all'arbitro nazionale (o di livello superiore) che redigerà apposito verbale sottoscritto dagli esaminatori.

Il Candidato Arbitro deve essere in possesso almeno della patente A da almeno 6 mesi.

ART 9 ARBITRO REGIONALE

E' tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento, e deve aver maturato esperienza nello svolgimento di tutte le mansioni attinenti alla funzione giudicante con gli affiancamenti previsti, che consistono in:

- o affiancamento all' arbitro di sedia durante lo svolgimento di almeno 2 gare agonistiche
- o aver giudicato almeno 2 gare agonistiche nazionali * con funzione di arbitro a cavallo, coadiuvato da un arbitro nazionale .

L'età minima è di anni 19.

Dopo avere sostenuto quanto indicato al paragrafo precedente, con la qualifica di Arbitro Regionale ed in possesso della patente Brevetto HB in corso di validità, potrà operare in tutte le categorie previste per il candidato arbitro e nelle competizioni agonistiche sino a manifestazioni nazionali **, categorie cavalli e pony, sia a cavallo che di sedia.

Previo documentazione del possesso dei suddetti requisiti e della patente Brevetto HB in corso di validità, potrà presentare domanda al C.R. di appartenenza e, su segnalazione del referente regionale H.B. o Presidente del proprio Comitato Regionale, chiedere l'ammissione a sostenere gli esami per arbitro nazionale che consistono in una prova scritta e orale sul regolamento ed un esame pratico a cavallo arbitrando una gara nazionale **.

L'esame sarà di fronte al referente regionale, ad un arbitro almeno nazionale con esperienza anche internazionale. La decisione finale dell'esame spetta all'arbitro nazionale (o di livello superiore) che redigerà apposito verbale sottoscritto dagli esaminatori.

ART 10 ARBITRO NAZIONALE

E' tenuto a:

- o frequentare periodicamente gli stage di aggiornamento
- o garantire una regolare presenza alle manifestazioni agonistiche, ove richiesto

L'età minima è di anni 21.

ART.11 DECADENZA DELLA QUALIFICA

Arbitro Regionale

Un arbitro regionale decade dalla qualifica per:

- a. dimissioni
- b. avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato
- c. avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno
- d. inattività ingiustificata per oltre 1 anno

- e. mancata partecipazione ad almeno 1 stage di aggiornamento senza giustificato motivo nell'ultimo anno
- f. ingiustificata assenza ad una manifestazione avendone accettata la designazione

Arbitro Nazionale

Un arbitro nazionale decade dalla qualifica per:

- 1) dimissioni
- 2) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato
- 3) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno
- 4) inattività ingiustificata per oltre 1 anno
- 5) ingiustificata assenza ad una manifestazione, avendone accettata la designazione

ART.12 ASPETTATIVA

Gli ufficiali di gara che, per motivi di carica militare, di interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere al Dipartimento di essere posti in aspettativa, tale periodo non può essere superiore a 1 anno.

ART.13 IL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria o Ispettore viene nominato dal Dipartimento o dai Comitati Regionali secondo la tipologia di evento, scegliendolo tra l'elenco ufficiale dei Presidenti di Giuria.

Per diventare Presidente di Giuria occorre che il soggetto faccia richiesta al Dipartimento tramite il proprio Comitato Regionale, dopo aver sostenuto un adeguato periodo di affiancamento a Presidenti di Giuria (almeno n. 2 presenze in manifestazioni agonistiche nazionali) attualmente in carica ed un corso di 8 ore, sostenere un esame teorico di fronte alla Commissione formata da due componenti del Dipartimento ed uno del proprio Comitato Regionale.

Qualora il richiedente non superasse l'esame, l'appello avviene con il medesimo iter, solo dopo 1 anno dal primo esame. Nel caso di non superamento del secondo esame il soggetto non potrà più farne richiesta.

Il Presidente di Giuria deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- o avere almeno 21 anni
- o provata capacità
- o esperienza
- o spiccata personalità
- o habitus morale
- o disponibilità

ART.14 NOMINA DEL PRESIDENTE DI GIURIA

Per ogni manifestazione agonistica Nazionale *** il Dipartimento nomina il Presidente di Giuria, contestualmente all'approvazione del programma dell'evento, mentre per i Nazionali ** la designazione è di competenza del CR che autorizza l'evento.

Le eventuali sostituzioni devono essere eseguite per giustificato motivo sempre al Comitato Regionale proponente o al Dipartimento Horse Ball.

ART. 15 COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria o Ispettore rappresenta la FISE ed ha il compito di ordinare e controllare i singoli arbitri nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutte le decisioni della giuria dovranno essere sempre assunte dopo essersi consultato con i suoi componenti.

La decisione finale spetta comunque al Presidente di Giuria..

Il Presidente di Giuria designa gli arbitri delle singole gare, cura personalmente i rapporti con il Responsabile del Comitato Organizzatore, per il rispetto delle norme regolamentari, riguardanti la sicurezza e le formule di gara previste dal programma della manifestazione, avendo cura di non apportare alcuna modifica alla programmazione, salvo accordi con chi ha approvato il programma o per cause di forza maggiore. Inoltre ricorda le direttive del regolamento e vigila sul buon svolgimento delle competizioni.

Il Presidente di Giuria non può intervenire nelle modalità dell'arbitraggio, ma può richiedere all'arbitro la sospensione della partita, per motivi di sicurezza.

I principali compiti svolti nel corso della manifestazione sono:

- o presiedere la riunione capi squadra
- o presiedere l'ispezione veterinaria
- o valutare la praticabilità del campo di gioco
- o giudicare nel caso di disputa che non necessita di fare appello alla Commissione di Disciplina
- o ricevere i reclami
- o controllare i documenti dei cavalli
- o controllare i documenti dei giocatori
- o nel corso delle gare può richiedere di fermare un cavallo dopo essersi consultato con il veterinario oppure un giocatore dopo essersi consultato con il medico

A manifestazione ultimata, il Presidente di Giuria ha l'obbligo di relazionare al Dipartimento Horse Ball FISE o al Comitato Regionale (a seconda di chi ha autorizzato l'evento), in merito all'organizzazione, alle eventuali infrazioni regolamentari nonché al funzionamento della Commissione Giudicante. Entro 15 gg. dal termine della manifestazione invia a F.I.S.E. o eventualmente C.R., un verbale completo delle notazioni sull'evento contenente anche i giudizi sui componenti la commissione giudicante.

ART.16 NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI GIURIA

Il numero minimo dei componenti di una giuria non potrà essere inferiore a 3: un Presidente di Giuria e due Arbitri.

Gli arbitri potranno aumentare a seconda del numero delle competizioni che si dovranno svolgere nel corso dell'evento.

Dal numero minimo sono escluse le incombenze, che comprendono la visita veterinaria, il controllo delle operazioni di segreteria, scuderia e cerimoniale delle premiazioni.

ART.17 NOMINA DEI COMPONENTI DI GIURIA

I membri della giuria devono essere scelti tra le persone incluse negli elenchi ufficiali degli arbitri nazionali, candidati arbitri e presidenti di Giuria.

Inoltre, se ritenuto opportuno dal Comitato Regionale o dal Dipartimento, ci si potrà avvalere di arbitri Federali stranieri.

ART.18 NOMINA GIURIE CAMPIONATI

Presidente e giuria di **campionati nazionali** sono di competenza del Dipartimento Horse Ball.

Presidente e giuria di **campionati regionali** sono di competenza del Comitato Regionale

Presidente e giuria di **campionati interregionali** sono di competenza del Comitato Regionale ospitante l'evento